

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AUSL ROMAGNA

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – Servizio di presidio fisso/controllo accessi alle strutture sanitarie in adesione alla Convenzione Intercent-ER “Vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2” - Lotto n. 6 “Servizio di portierato e servizi ausiliari”: approvazione atto di sottomissione del RTI G.S.A. SPA -CO.L.SER. SCRL, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 del DM 7-3-2018 n. 49.

Normativa di riferimento:

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: “Codice dei contratti pubblici”;
- D.L.76/2020 – cd. “Decreto semplificazioni” così come modificato dalla L. 120/2020;
- DPCM 11/07/2018 con cui sono state individuate, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 66/2014, convertito nella L. n. 89/2014, le categorie merceologiche di beni e servizi afferenti la spesa sanitaria e la spesa comune per cui vige l’obbligo per gli Enti Sanitari di ricorrere al Soggetto Aggregatore regionale;
- L. R. Emilia-Romagna 24/05/2004, n. 11 e ss.mm.ii.: “Sviluppo regionale della società dell’informazione”;
- L. R. Emilia-Romagna 21/12/2007, n. 28: “Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 03/01/2020 recante “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 29/07/2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021”;
- D. L. 14/01/2021 n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;
- Circolare del Ministero della Salute n. 11408 del 01/06/2020, “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da Covid-19”;

Atti presupposti

- Determinazione del Direttore *ad interim* U.O. Acquisti Aziendali n. 3844 del 25/11/2020;
- Determinazione del Direttore *ad interim* U.O. Acquisti Aziendali n. 4024 del 09/12/2020;

Motivazioni

Premesso che:

- con nota prot. 2020/0119136/P del 13/05/2020, il Sub Commissario Amministrativo dell'Azienda USL della Romagna ha segnalato l'impellente necessità di attivare con estrema urgenza - per affrontare la Fase 2 dell'emergenza epidemiologica in corso - un nuovo servizio di presidio fisso agli accessi delle strutture sanitarie, con personale di vigilanza "stewards", finalizzato a mettere in campo tutte le attività di controllo accessi/filtraggio/contenimento del rischio infettivo in ambito sanitario da Covid-19 e rilevazione della temperatura corporea;
- per far fronte a tale impellente esigenza – non essendoci i tempi tecnici per improntare una procedura di selezione del contraente e non essendo attive convenzioni regionali per servizi analoghi - questa Azienda ha esteso, tramite l'istituto della variante contrattuale per sopravvenute esigenze di salute pubblica, i seguenti appalti:
 - "servizio integrato di pulizia, sanificazione e disinfezione ambientale, noleggio e ricondizionamento divise e biancheria piana, materasseria ed accessori antidecubito, nonché noleggio, ricondizionamento e sterilizzazione di tessuti poliuso; attività logistiche di movimentazione interna di beni e persone" - fornitore: RTI Copura Soc.Coop - mandataria – Formula Servizi Soc. Coop., Linea Sterile Spa e Servizi Ospedalieri Spa – mandanti (Determinazione dell'U.O. Acquisti Aziendali n. 1681 del 15/05/2020);
 - "servizio integrato di vigilanza armata, portierato e altri servizi", derivante dall'adesione alla precedente Convenzione Intercent-er; fornitore: RTI Coopservice S.Coop.p.a. – mandataria - La Patria Srl, Sicuritalia SpA, Cittadini dell'ordine Srl e I.V.R.I. SpA – mandanti (determinazioni dell'U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti n. 1746 del 25/05/2020 e n. 3765 del 18/11/2020);

Considerato che a fronte della proroga al 31.01.2021 dello stato di emergenza, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri 29/07/2020 e della successiva Delibera del Consiglio dei Ministri 07/10/2020, in prossimità della scadenza delle due estensioni contrattuali sopra descritte questa Azienda ha richiesto ad Intercent-er di poter aderire alla "nuova" Convenzione IC "*Vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2*" (suddivisa in n. 7 lotti), entrata nel frattempo in vigore, giacché attivata nel mese di giugno 2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 11408 del 01/06/2020, "*Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da Covid-19*", con la quale sono state definite le misure di prevenzione finalizzate a minimizzare e ridurre la diffusione del virus Covid-19 nelle strutture sanitarie in seguito alla progressiva riattivazione delle attività programmate, specificando, fra le altre, le attività di "controllo e regolamentazione degli accessi", attività queste di competenza degli addetti operatori turnanti stewards in contesto;

Dato atto che:

- al fine di consentire alla Centrale di acquisti regionale di verificare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla normativa emergenziale di riferimento in rapporto all'inedito servizio di presidio fisso degli accessi per emergenza Covid-19 e la suddetta convenzione di "*Vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2*" - i cui contenuti prestazionali risalgono "*ictu oculi*" ad un'epoca anteriore alla crisi pandemica -, l'Azienda USL della Romagna ha trasmesso ad Intercent-er il documento contenente le specifiche tecniche peculiari del servizio in contesto,

denominato: *“Indicazioni per la gestione del rischio infettivo in ambito sanitario durante l’epidemia da Covid-19 in AUSL della Romagna (revisione n. 3 del 13/10/2020)”*;

- nel documento di cui al punto precedente sono indicate le competenze del personale “steward” che presidia gli ingressi delle strutture aziendali e vigila sul rispetto delle misure di prevenzione;
- Intercent-er ha riscontrato la richiesta di verifica di conformità del servizio di presidio fisso degli accessi per emergenza Covid-19 alle condizioni riportate nella convenzione *“Vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2”* con mail del 23/10/2020 (registrata al prot. 2020/0284558/A del 26/10/20), ritenendo sostanzialmente “assimilabili” solo due dei lotti aggiudicati, ossia il Lotto 6 “Portierato e servizi ausiliari” ed il Lotto 7 “Servizio di controllo” (attivabile per i cd servizi di security);
- a fronte della disponibilità economica presente solo sul lotto 6, Intercent-er ha autorizzato l’Azienda Usl della Romagna ad aderire a quest’ultimo, ancorché il lotto 7 presentasse maggiori aspetti di similitudine;
- conseguentemente questa Azienda USL ha provveduto, con Determinazione n. 3844 del 25/11/2020, ad aderire al lotto n. 6 della citata Convenzione (attraverso emissione di Ordinativo di fornitura PI322096-20 del 25/11/2020) – per l’attivazione del servizio di presidio fisso e controllo accessi alle strutture sanitarie, a decorrere dal 01/12/2020 fino al 31/05/2021 (durata 6 mesi), alla tariffa oraria/operatore di €. 12,88 Iva esclusa (come prevista nella Convenzione stessa);

Rilevato che la suddetta attività di presidio fisso/controllo accessi alle strutture sanitarie aziendali implica necessariamente l’utilizzo di adeguati DPI per garantire l’espletamento in sicurezza delle mansioni in carico agli addetti operatori turnanti e altresì per il contenimento del rischio infettivo da Covid-19, e che detta attività non era prevista nel Capitolato tecnico della gara regionale in contesto - in quanto trattasi di prestazione legata all’emergenza sanitaria Covid-19 quale evento impreveduto ed imprevedibile;

Precisato, a tale ultimo proposito, che questa Azienda sanitaria ha provveduto ad adottare specifica Determinazione n. 4024 del 09/11/2020, imponendo al RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL, attraverso atto di sottomissione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e 22 del DM n. 49/2018, l’obbligo di dotare il proprio personale di idonei DPI per prevenire il rischio da contagio virale, operazione questa che ha comportato un costo suppletivo orario pari a Euro 0,765 Iva di legge esclusa, per tutta la durata del contratto;

Dato atto che:

- ad attivazione del servizio in contesto, le Organizzazioni Sindacali hanno richiesto un incontro di approfondimento in merito alle modalità con le quali è avvenuto il cambio d’appalto, al fine di ricevere informazioni sull’effettivo assorbimento del personale già assunto dai precedenti fornitori, a garanzia del mantenimento del medesimo trattamento economico e dei livelli occupazionali pregressi, attraverso l’invio delle seguenti note registrate al prot. n. 2020/0333354/A del 04/12/2020, prot. n. 2020/0333384/A del 09/12/2020, prot. n. 2020/0335724/A del 10/12/2020, prot. n. 2020/0340998/A del 15/12/2020;
- a fronte di dette richieste, la scrivente Azienda Sanitaria ha immediatamente provveduto a chiedere un adeguato riscontro scritto all’attuale Fornitore, che ha trasmesso le proprie controdeduzioni con nota prot. n. 2020/0336922/A del 10/12/2020, nella quale ha dichiarato di avere legittimamente applicato il CCNL per

“Dipendenti da Istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari” (ASSIV), così come indicato nell’offerta presentata in sede di gara regionale (contratto tra l’altro già applicato dai precedenti gestori), sia per il personale da esso stesso assunto direttamente (in parte assorbito dai precedenti appalti), sia per quello assunto tramite l’Agenzia interinale Arkigest (già utilizzata dalle ditte uscenti, previa verifica della sussistenza in capo a quest’ultima di tutti i requisiti normativamente prescritti), mediante contratti di somministrazione, che in quanto tali non si configurano come subappalto;

- al fine di valutare l’effettivo rispetto delle condizioni presentate in sede di gara, l’Azienda Usl della Romagna ha chiesto, con mail del 06.01.2021 in atti, all’Agenzia Regionale Intercent-ER gli eventuali giustificativi prodotti dal RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL nella fase di verifica di congruità dell’offerta;
- con nota via mail registrata al prot. n. 2021/0005065/A del 11/01/2021 Intercent-ER ha affermato che: *“L’offerta di RTI G.S.A. SPA (MANDATARIA) CO.L.SER. SCRL (MANDANTE) non è risultata anomala sulla base dell’art. 97 del D.L.gs. n. 50/2016; pertanto in sede di aggiudicazione non si è proceduto all’avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia”*. Contestualmente e per completezza di informazione Intercent-ER ha trasmesso la relazione presentata dal RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL sui costi della manodopera – documento obbligatorio ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 – da cui emerge che, in rapporto alla progettazione dell’appalto ed agli obblighi previsti dalla clausola sociale, l’operatore economico ha dichiarato di inquadrare tutto il personale nelle categorie D e C del CCNL ASSIV per “Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”, in particolare la sezione dedicata ai servizi fiduciari;

Atteso che:

- il personale del RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL attualmente impiegato nell’appalto non risulta tutto inquadrato nelle categorie D e C, ma anche - ed in numero consistente - nella inferiore categoria F;
- alla luce di quanto emerso dalla documentazione trasmessa da Intercent-ER, questa Azienda, con nota prot. n. 2021/0007238/P del 12/01/2021, ha conseguentemente intimato all’affidatario del servizio - RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL - di procedere con immediatezza al re-inquadramento di tutto il personale nelle categorie indicate in sede di gara (C o D) del CCNL ASSIV;
- quanto sopra in virtù dell’impegno assunto dal fornitore nella documentazione prodotta ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, quale istituto che, attenendo espressamente ai costi della manodopera, conferisce carattere vincolante alle dichiarazioni rilasciate in applicazione del medesimo anche durante la fase esecutiva del contratto;

Dato atto che a seguito della nota di intimazione suddetta, la mandataria GSA S.p.A. ha chiesto con urgenza un incontro chiarificatore con la Direttrice Amministrativa ed il Direttore ad interim dell’U.O. Acquisti aziendali, tenutosi in data 14.01.2021, in esito al quale il giorno successivo (15.01.2021) ha inviato una Pec di riscontro alle contestazioni come sopra formulate (registrata in pari data al prot. n. 2021/0011715), evidenziando, fra l’altro, quanto di seguito riportato:

- la ratio della norma prevista dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine all’indicazione separata del costo del lavoro da presentarsi in sede di offerta è esclusivamente rinvenibile nell’esigenza di consentire alla Stazione Appaltante una puntuale verifica della congruità del prezzo offerto, con particolare riguardo al

rispetto delle tabelle ministeriali, dalle quali, secondo la giurisprudenza, gli operatori economici possono peraltro discostarsi, purché in ragione di giustificazioni attendibili;

- l'offerta di RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL è stata ritenuta congrua e attendibile da parte di Intercent-ER;
- nessun obbligo contrattuale può ritenersi discendere, non solo da detta indicazione del costo del lavoro nell'offerta, ma ancor meno dai giustificativi formulati in sede di sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta stessa; giustificativi che hanno la sola e unica funzione di evidenziare la serietà e la congruità dell'offerta economica, anche a fronte di mere ipotesi di aumenti del costo del lavoro, eventualmente proprio in dipendenza dell'inquadramento del personale sulla base di livelli contrattuali superiori;
- non può nemmeno sottacersi che la maggioranza del personale addetto al servizio non è inquadrata nel livello F, ma nei livelli E e D, ossia nello stesso livello preteso dall'Azienda UsI della Romagna;
- pur contestando nel merito la fondatezza delle argomentazioni addotte dall'Azienda USL a supporto della diffida ad adempiere di cui alla citata nota prot. 2021/0007238/P del 12/01/2021, l'appaltatore, al fine di perseguire una soluzione che, in un'ottica di equo contemperamento dei reciproci interessi pubblici e privati, oltre che di pieno soddisfacimento dei lavoratori - tanto più nell'attuale periodo storico -, ha dichiarato di essere comunque disponibile ad una soluzione che preveda una composizione della controversia insorta fra le parti;

Atteso che, a fronte dei rilievi mossi dalle organizzazioni sindacali, cui è conseguita l'istruttoria come sopra rappresentata, assumono rilevanza preponderante i seguenti elementi di fatto e di diritto:

- a. la maggior parte delle prestazioni comprese nel servizio oggetto dell'appalto sono inquadrabili nelle mansioni proprie dei portieri; tuttavia le funzioni complementari di filtraggio Covid e rilevazione della temperatura, finalizzate al contenimento del rischio infettivo da Covid-19, in carico agli addetti operatori turnanti "stewards" non erano previste nel Capitolato tecnico della gara regionale originaria, in quanto prestazioni legate all'emergenza pandemica quale evento imprevisto ed imprevedibile;
- b. conseguentemente non ci si può limitare a raffrontare ciascuna delle attività proprie della convenzione Intercent-ER - Lotto 6, con quelle previste e singolarmente estrapolate dal CCNL Assiv - art. 1 – Sezione Servizi Fiduciari, ma occorre analizzarle nel contesto generale dell'appalto affidato al RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL, che presuppone come obiettivi prioritari il presidio fisso degli accessi ed il filtraggio dell'afflusso dell'utenza attraverso la rilevazione della temperatura corporea, quali misure idonee alla prevenzione del rischio infettivo da agenti virali trasmissibili Sars -Cov-2, escludendosi di conseguenza una piena sovrapposizione tra le attività previste nel CCNL ASSIV e quelle rientranti nelle mansioni degli addetti operatori turnanti steward;
- c. il servizio in appalto pertanto non può ritenersi identico ad un servizio di mero portierato, al quale è di fatto sostanzialmente assimilabile ma non completamente sovrapponibile, come peraltro già rilevato anche dalla Centrale di committenza regionale nella citata nota prot. n. 2021/0005065/A del 11/01/2021;
- d. l'appaltatore non può non tenere conto della maggiore competenza acquisita dal personale riassorbito dal precedente appalto, che conferisce valore aggiunto al

- servizio in termini qualitativo-prestazionali rispetto all'oggetto proprio della convenzione Intercent-ER, dedicata ad attività di portierato in senso stretto;
- e. non può altresì non tenersi nella debita considerazione - quale ulteriore fonte di disomogeneità rispetto alle mansioni di portierato in senso stretto -, il contesto in cui operano gli "stewards", sottoposti a potenziali rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti nell'ambiente di lavoro all'interno dei presidi ospedalieri e sanitari, in cui svolgono funzioni di presidio fisso degli accessi;

Precisato che:

- all'esito dell'approfondimento istruttorio sulla documentazione trasmessa da Intercent-ER in relazione ai costi della manodopera, si ritengono inconferenti le argomentazioni addotte dal RTI G.S.A. SPA -CO.L.SER. SCRL e per l'effetto quest'ultimo dovrà ricondurre nell'alveo della piena conformità ai documenti tecnici presentati in sede di gara il trattamento giuridico del personale impiegato nell'appalto, inquadrando tutti gli addetti nelle superiori categorie D e C della sezione "Servizi fiduciari" del CCNL ASSIV, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda USL, trattandosi di impegno vincolante contenuto nella dichiarazione resa alla centrale di committenza regionale ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 95/2016;
- all'esito dell'approfondimento istruttorio richiesto dalle organizzazioni sindacali sui contenuti prestazionali del servizio e sulla clausola sociale di riassorbimento del personale dagli appaltatori uscenti, si ritiene che le prestazioni ulteriori richieste - rispetto alle mansioni di portierato previste in convenzione - per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l'intero Paese costituiscano presupposto idoneo a giustificare il ricorso a una variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici;
- la suddetta variante risulta pertanto necessaria al fine di poter adeguatamente remunerare i lavoratori in ragione delle ulteriori diverse mansioni come sopra rappresentate;

Ricordato, a tale ultimo proposito, che l'articolo 106, comma 1, lettera c), prevede espressamente che la modifica del contratto in corso di efficacia può essere concessa dall'Amministrazione qualora derivi da circostanze impreviste ed imprevedibili, nonché dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, a patto che la modifica non alteri la natura generale del contratto, circostanza quest'ultima non sussistente, sia perché nel caso in argomento siamo in presenza di un servizio assimilabile a quello di portierato - come attestato anche dalla centrale di committenza regionale - sia perché le mansioni aggiuntive richieste agli "stewards" per fronteggiare l'emergenza sanitaria non ne alterano i contenuti essenziali;

Richiamato il documento approvato dal Consiglio dell'ANAC in data 22.04.2020 ad oggetto: "Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell'attuale quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento delle procedure di affidamento", il quale prevede espressamente il ricorso alla variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2020 quando la stazione appaltante si trova a dover affrontare situazioni come quella in commento, purché le modifiche contrattuali non superino il valore del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;

Ritenuto di definire nei termini seguenti le condizioni concernenti la variante ex art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 al contratto applicativo della convenzione Intercent-ER per il servizio di presidio fisso e controllo degli accessi dell'Azienda USL della Romagna:

- 1) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL procederà ad inquadrare tutto il personale "steward", a partire dal 1° febbraio 2021, nella categoria D o forma retributiva equivalente, escludendo l'indennità di anzianità della tabella ministeriale se non maturata e senza costi aggiuntivi a carico dell'Azienda USL della Romagna;
- 2) a fronte delle mansioni strettamente connesse all'emergenza Covid-19 e non ricomprese nella convenzione Intercent-ER – Lotto n. 6 "Servizio di portierato e servizi ausiliari" - l'Azienda USL della Romagna riconosce al RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL, a decorrere dal 15.01.2021, un importo pari a € 1,8335 all'ora oltre IVA ai sensi di legge, che l'RTI retrocederà ai lavoratori a titolo di super minimo nelle forme che verranno ritenute più idonee da parte dello stesso RTI; tale cifra deve intendersi al lordo degli oneri riflessi di natura contributiva;
- 3) a decorrere dal 15 gennaio 2021 l'RTI G.S.A. SPA -CO.L.SER. SCRL riconosce in busta paga ai lavoratori impiegati nell'appalto il compenso aggiuntivo relativo alla seconda quindicina dello stesso mese di gennaio 2021, inerente sia le mansioni strettamente connesse all'emergenza Covid-19, sia un super minimo compensativo della differenza stipendiale del livello D rispetto al livello F;

dato atto che per effetto di quanto previsto al precedente punto n. 2) si avrà un aumento del costo del contratto pari a presunti € 237.621,60 al netto dell'IVA (importo calcolato, per il periodo di interesse, sul monte ore mensile stimato di servizio pari a 28.800) e che tale aumento rientra nell'ambito del quinto dell'importo contrattuale di cui all'art. 106, comma 12 del codice dei contratti;

Visto l'art. 22 (Modifiche, variazioni e varianti contrattuali) del DM 7-3-2018 n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», a norma del quale: *“Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice”*;

Ritenuto di approvare conseguentemente lo schema dell'atto di sottomissione, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente le disposizioni di cui ai precedenti punti da 1) a 3), che verrà sottoscritto dal Direttore ad interim dell'U.O. Acquisti aziendali, quale Responsabile Unico del Procedimento in contesto, unitamente al fornitore aggiudicatario;

Vista l'attestazione in atti del Responsabile dell'Unità Operativa proponente in relazione alla compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso;

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che sottoscrivono in calce;

Vista la deliberazione n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e s.m. e i.;

DELIBERA

- 1) di approvare, in considerazione di quanto in narrativa espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per sopraggiunte ed impreviste esigenze connesse all'emergenza Covid-19, lo schema di atto di sottomissione (allegato n. 1) al contratto di appalto inerente la gestione del “*Servizio di presidio fisso/controllo accessi alle strutture sanitarie dell'Azienda USL della Romagna*”, stipulato con l'RTI G.S.A. Spa (mandataria) CO.L.SER. Scrl (mandante) in adesione alla Convenzione Intercent-ER “Vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2” - Lotto n. 6 “Servizio di portierato e servizi ausiliari”;
- 2) di stabilire nei termini seguenti le condizioni dell'atto di sottomissione di cui al punto precedente, redatto in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 22 (Modifiche, variazioni e varianti contrattuali) del DM 7-3-2018 n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»»:
 - A. il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL procederà ad inquadrare tutto il personale “steward”, a partire dal 1° febbraio 2021, nella categoria D o forma retributiva equivalente, escludendo l'indennità di anzianità della tabella ministeriale se non maturata e senza costi aggiuntivi a carico dell'Azienda USL della Romagna;
 - B. a fronte delle mansioni strettamente connesse all'emergenza Covid-19 e non ricomprese nella convenzione Intercent-ER – Lotto n. 6 “Servizio di portierato e servizi ausiliari” - l'Azienda USL della Romagna riconosce al RTI G.S.A. SPA - CO.L.SER. SCRL, a decorrere dal 15.01.2021, un importo pari a € 1,8335 all'ora oltre IVA ai sensi di legge, che l'RTI retrocederà ai lavoratori a titolo di super minimo nelle forme che verranno ritenute più idonee da parte dello stesso RTI; tale cifra deve intendersi al lordo degli oneri riflessi di natura contributiva;
 - C. a decorrere dal 15 gennaio 2021 l'RTI G.S.A. SPA -CO.L.SER. SCRL riconosce in busta paga ai lavoratori impiegati nell'appalto il compenso aggiuntivo relativo alla seconda quindicina dello stesso mese di gennaio 2021, inerente sia le mansioni strettamente connesse all'emergenza Covid-19, sia un super minimo compensativo della differenza stipendiale del livello D rispetto al livello F;
- 3) di delegare il Direttore ad interim dell'U.O. Acquisti aziendali alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, nel testo allegato al presente provvedimento;
- 4) di dare atto che la spesa presunta complessiva dal 15/01/2021 al 31/05/2021 di cui al presente provvedimento di €. 237.621,60 Iva esclusa verrà imputata nel Bilancio Aziendale al Co.Ge del Piano dei Conti Regionale 100130010101 e gestita come spesa per emergenza Covid; si precisa, pertanto, che il Contraente dovrà fare una fatturazione separata (indicando il CIG derivato OdF 8525309B89; per la fatturazione elettronica, il codice univoco codice è 0L06J9) e inserire l'indicazione che trattasi di “Servizi legati all'emergenza COVID19”;

- 5) di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo dell'anno in corso;
- 6) di precisare che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i costi derivanti dall'estensione in contesto, saranno liquidati, in quanto rientranti nel cosiddetto quinto d'obbligo mediante l'utilizzo del Cig derivato Odf: 8525309B89 relativo al contratto originario stipulato con l'RTI G.S.A. Spa (mandataria) CO.L.SER. Srl (mandante);
- 7) di dare atto che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, vengono confermate in capo al Direttore dell'UO Piattaforma Amministrativa Forlì-Cesena, in qualità di Direttore Esecuzione del Contratto, le attività di coordinamento, di direzione e di controllo tecnico-contabile in relazione all'atto di sottomissione in contesto;
- 8) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018;
- 9) di inviare la presente deliberazione per l'esecuzione e quant'altro di competenza alle seguenti strutture aziendali:
 - U.O. Gestione Inventario e Servizi Alberghieri;
 - U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti;
 - U.O. Sistemi per la Salute e la Sicurezza dei Lavoratori;
 - Direzione Piattaforme Amministrative di Forlì-Cesena-Ravenna-Rimini,
 - Direttore Piattaforma Amministrativa Forlì-Cesena (Direttore Esecuzione del Contratto)
 - Direzioni Aree Dipartimentali aziendali;
 - Direzioni Mediche di Presidio dell'Ausl della Romagna;
 - U.O. Direzione Infermieristica e Tecnica Aziendale;
 - Direzione Medica Centro Servizi di Pievesestina;
 - U.O. Programmazione Beni e Servizi;
 - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari;

Allegati: All. n. 1 – Schema atto di sottomissione n. pagg. 4.

Il Responsabile del Procedimento / Il Direttore ad interim
U.O. Acquisti Aziendali

Acquisiti preliminarmente i pareri espressi dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo

Parere favorevole
La Direttrice Amministrativa
(Dott.ssa Agostina Aimola)

Parere favorevole
Il Direttore Sanitario
(Dott. Mattia Altini)

Il Direttore Generale
(Dott. Tiziano Carradori)
